



Repertorio n. 10913 del 19/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

*UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN
HOUSE E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA*

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA PER
L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI NANO-
TECNOLOGIE UNINANO IN VIA DI REALIZZAZIONE – CUP:
E67G22000560001

LOTTO N. 1 - SISTEMA DI LITOGRAFIA A FASCIO ELETTRONICO
AGGIUDICATARIO: JEOL (ITALIA) SPA in avvalimento con JEOL
EUROPE SAS

CIG: 9902662F2F

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile presso i locali della Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me Dott.ssa Daniela Puzone, Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 820 del 25/09/2019, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA UGCFSH
GA/2024/89 del 19/04/2024
Firmatari: Maio Rossella, ACHARD BRUNO MARIE FRANCOIS, Puzone Daniela



- con Determina a contrattare della Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 949 del 27/07/2023 è stata indetta una procedura aperta, articolata in n. 14 Lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il centro di nano-tecnologie UNINANO in via di realizzazione"*, per un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari ad Euro 7.446.050,26 oltre IVA (comprensivo degli oneri della manodopera per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, stimati in euro 141.777,33 € oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 24.717,96 oltre Iva ed oneri di smaltimento non soggetti ribasso pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA;
- con verbale di seduta pubblica del 21/11/2023 la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della Società JEOL (ITALIA) SPA in avvalimento con JEOL EUROPE SAS;
- con Decreto della Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 1355 del 23/11/2023 – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione"* presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti - CUP E67G22000560001: per il lotto n. 1 - Sistema di litografia a fascio elettronico - CIG: 9902662F2F, a favore del Concorrente JEOL (ITALIA) SPA in avvalimento con JEOL EUROPE

- con verbale del 29/12/2023, assunto al protocollo di Ateneo con GA n. 3 del 08/01/2024, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del presente contratto;

- la Società JEOL (ITALIA) SPA ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione pervenuta a mezzo pec in data 23/01/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 11514 del 29/01/2024;

- ai fini della cauzione definitiva, la Società JEOL (ITALIA) SPA ha trasmesso la polizza fideiussoria [REDACTED]

[REDACTED]
che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara (giusta pec del 06/02/2024, assunta al protocollo con n. 15714 in pari data);

- ai fini della copertura assicurativa, la Società ha trasmesso, con pec del 23/01/2024, assunta al protocollo con n. 11514 del 29/01/2024, la polizza n.

[REDACTED], dalla Società [REDACTED]
[REDACTED], appendice
alla predetta polizza [REDACTED]

[REDACTED];

- la società JEOL (ITALIA) SPA risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INAIL, prot. n. INAIL_42353114 con scadenza al 05/06/2024;

- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con richiesta di informativa prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0348936_20231109 e relativa

la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

Dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibile sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-comportamento> e dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Tali ultimi elaborati vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2024, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

Con la sottoscrizione del presente atto, la Società si impegna a collaborare con il Responsabile Unico del Progetto all'aggiornamento periodico del DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del predetto Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall'Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato dal Decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018.

ART. 8 - Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – La Società non potrà subappaltare, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 10 - Ai sensi dell'art 15 del Capitolato Tecnico, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al momento del completamento della fornitura.

ART. 11 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 21 del Capitolato Tecnico al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 16 – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue: - la Società dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area Attività contrattuale (VC8YJD) intestando la stessa all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Partita IVA 00876220633 e riportando obbligatoriamente il CUP: E67G22000560001, il relativo CIG, l'indicazione del lotto di riferimento e del contratto. La Società potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile Unico del Progetto. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto trasmetterà l'attestazione di regolare esecuzione al Responsabile Unico di Progetto ai fini della conferma e, successivamente, alla Società per l'emissione della fattura; la Società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte della stessa dell'iter sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 16 del Capitolato Tecnico, mediante bonifico, sul seguente conto corrente bancario: Banca [REDACTED]

[REDACTED]

amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

ART. 19 – La Società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La Società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche

dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione

e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì, regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante *“Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”* tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge,